

D.P.R. 30 mag. 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(G.U. 15 giu. 2002, n. 139)¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

1. Oggetto. – 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, [delle pene pecuniarie,]¹ delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

¹ Parole soppresse dall'art. 80, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. Ai sensi dell'art. 97, D.lgs. 150/2022: « [...] 3. Le disposizioni del D.P.R. 30 mag. 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, c. 367, della L. 24 dic. 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore».

200. Applicabilità della procedura nel processo penale. – 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, [le pene pecuniarie,]¹ le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

¹ Parole soppresse dall'art. 80, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. V. nota 1, art. 1.

211. Quantificazione dell'importo dovuto. – 1. In applicazione dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 9 lug. 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali [per le pene pecuniarie,]¹ per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

¹ Parole soppresse dall'art. 80, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. V. nota 1, art. 1.

235. Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza. – 1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese [e alle pene pecuniarie]¹ dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'art. 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese [e delle pene pecuniarie]¹ si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

¹ Parole soppresse dall'art. 80, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. V. nota 1, art. 1.

236. Pene pecuniarie rateizzate.¹ – [1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'art. 133-ter del codice penale e dell'art. 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.

2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. V. nota 1, art. 1.

- 237. Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie.**¹ – [1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento, del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.]

¹ La Corte cost., con sent. 18 giu. 2003, n. 212, ha dichiarato l'ill. cost. di questo articolo. Successivamente l'articolo è stato abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. V. nota 1, art. 1.

- 238. Conversione delle pene pecuniarie.**¹ – [1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvenza del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvenza, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvenza perdura, e il concessionario è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.]

¹ La Corte cost., con sent. 18 giu. 2003, n. 212, ha dichiarato l'ill. cost. di questo articolo. Successivamente l'articolo è stato abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. V. nota 1, art. 1.

- 238-bis. Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate.**¹ – [1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero

trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022. V. nota 1, art. 1.